

Venerdì, 30 ottobre 2009

## **Separazione consensuale - contenuto minimo della separazione - guida on line**

Separazione consensuale - contenuto minimo della separazione - guida on line Se i coniugi trovano un accordo sulle condizioni della loro separazione, possono fare congiuntamente domanda di separazione all'autorità giudiziaria (con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi), instaurando il procedimento di separazione consensuale (v. art. 158 c.c.).

Il ricorso per la separazione consensuale può contenere diverse clausole e pattuizioni, fra loro eterogenee.

Occorre dunque distinguere il cosiddetto "contenuto minimo" della separazione consensuale, costituito da quegli accordi che riguardano direttamente la separazione e che hanno ad oggetto gli obblighi che derivano dal matrimonio, da altri accordi che possono intervenire fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio gli accordi che riguardano la divisione dei beni in comune.

Il cosiddetto "contenuto minimo della separazione" è infatti costituito da quelle clausole che i coniugi devono necessariamente prevedere per potersi separare consensualmente. Tali convenzioni fra i coniugi non possono acquistare efficacia se non vengono omologate dal Tribunale.

Le altre pattuizioni che intervengono solitamente fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio quelle che riguardano la divisione dei beni in comunione o quelle con le quali un coniuge trasferisce all'altro la proprietà di taluni beni, ben potrebbero essere oggetto di veri e propri contratti fra le parti: esse acquisterebbero piena efficacia anche senza l'omologa del Tribunale (purchè vengano rispettati i requisiti formali previsti dalla legge). Le questioni sulle quali i coniugi devono necessariamente trovare un accordo per potersi separare consensualmente riguardano esclusivamente:

1. il consenso di entrambi alla separazione;
2. il regime di affidamento dei figli minori e/o la scelta del coniuge con il quale dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi;
3. il calendario di visite del genitore non convivente con i figli minori ;
4. il contributo che il coniuge non convivente o non affidatario dovrà pagare all'altro per il mantenimento dei figli: dovrà trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (o secondo altro criterio di rivalutazione automatica);
5. l'assegnazione della casa coniugale, che deve essere effettuata preferibilmente e ove sia possibile in favore del coniuge convivente con i figli minori.  
I coniugi possono concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno di essi (perché, ad esempio, è stata già posta in vendita);
6. l'eventuale assegno di mantenimento, mensile o comunque periodico, in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri.  
I coniugi possono convenire che ciascuno provveda da sé al proprio mantenimento.

In mancanza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non può essere omologata.

Non occorre invece che i coniugi trovino un accordo anche su altre questioni, come la divisione dei beni in comunione. Se però un accordo esiste anche su tali questioni, esso può essere inserito fra le condizioni della separazione consensuale.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:57

## **Separazione giudiziale con richiesta di addebito - guida online alla separazione dei coniugi**

Separazione giudiziale con richiesta di addebito - guida online alla separazione dei coniugi Se la convivenza è divenuta intollerabile per il comportamento di uno dei coniugi, tenuto in violazione di doveri coniugali, la separazione sarà addebitata a quest'ultimo, sempre che risulti provato che è stato proprio quel comportamento a provocare il fallimento del matrimonio, rendendo non più tollerabile la vita in comune.

La legge prevede infatti che: il giudice, pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 150, 2° comma, c.c.).

La principale conseguenza della pronuncia di addebito è che il coniuge responsabile della crisi dell'unione, al quale è stata addebitata la separazione, perde il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento che gli sarebbe spettato nel caso di mancanza di adeguati redditi propri. Egli ha solo il diritto, se esistono i requisiti previsti dalla legge, ad un assegno alimentare (v. art. 156 c.c.). Il mantenimento comprende la soddisfazione di tutte le esigenze di vita di una persona (abitazione, viaggi, studio, ecc.).

Gli alimenti comprendono la soddisfazione delle esigenze minime di vita di una persona (il vitto ed un alloggio).

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:52

### **Separazione giudiziale - guida online alla separazione dei coniugi**

Separazione giudiziale - guida online alla separazione dei coniugi La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che, attraverso un difensore, uno dei coniugi presenta al Tribunale competente.

A prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno dei coniugi può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli: già dalla prima udienza il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e, dunque, in primo luogo viene meno il dovere di coabitazione che entrambi i coniugi hanno per effetto del matrimonio.

Alla prima udienza che si tiene davanti al Presidente del Tribunale, poi, quest'ultimo adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, cioè i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. I fatti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza possono essere molteplici e possono essere anche non legati ad un comportamento dei coniugi (si pensi, ad esempio, ad uno stato di conflitto che deriva da semplice incompatibilità di carattere). In questi casi, e comunque in mancanza di una domanda di addebito proposta da uno dei coniugi, la separazione non sarà addebitata ad alcuno dei coniugi.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:47

### **Separazione consensuale o giudiziale - definizione e obblighi**

Separazione consensuale o giudiziale - definizione e obblighi Fra gli impegni reciproci che i coniugi assumono con il matrimonio vi è quello di convivere nella casa adibita a residenza della famiglia.

Quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all'educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vivere separato dall'altro.

I coniugi possono anche concordare di vivere separati e sottoporre il loro accordo all'omologazione dell'autorità giudiziaria.

La separazione personale, dunque, può essere giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.). Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. Con la separazione personale viene meno l'obbligo reciproco della coabitazione. Si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale: è per questo che è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:40

Venerdì, 2 ottobre 2009

## **Effetti giuridici della separazione giudiziale o consensuale dei coniugi - avvocato matrimonialista**

Effetti giuridici della separazione giudiziale o consensuale dei coniugi - avvocato matrimonialista Dalla separazione (giudiziale o consensuale) derivano effetti giuridici che incidono sui rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi.

Rimangono invece immutati gli obblighi verso i figli, ovvero gli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli. E' per questo che è previsto che il coniuge al quale non sono affidati i figli debba comunque contribuire al loro mantenimento, versando un assegno al genitore affidatario. L'obbligo di mantenimento dei figli deve essere adempiuto dai genitori in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148, 1° comma c.c.).

Con la separazione cessa l'obbligo della coabitazione, ma non cessa l'obbligo di fedeltà verso l'altro coniuge. La questione relativa al persistere dell'obbligo di fedeltà è stata molto discussa in dottrina e giurisprudenza. Si può affermare - in estrema sintesi e semplificazione - che il coniuge separato che intrattenga una nuova relazione sentimentale deve tenere un comportamento tale da non offendere la dignità, l'onore e la sensibilità dell'altro coniuge.

Con la separazione, inoltre, non vengono meno gli obblighi di assistenza e collaborazione materiale fra i coniugi. E' per questo che l'articolo 156 del codice civile prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Si tratta dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole. Una ulteriore conseguenza della separazione personale è lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi (v. art. 191 c.c.). Lo scioglimento della comunione (secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità) si verifica solo in seguito al provvedimento definitivo emesso nel procedimento di separazione: sentenza, se il procedimento è stato contenzioso, ovvero decreto di omologa della separazione consensuale. Gli acquisti compiuti dai coniugi dopo lo scioglimento della comunione rientrano nel patrimonio personale di ciascuno di essi.

Quanto ai beni comuni, dopo lo scioglimento della comunione sorge in capo a ciascuno dei coniugi il diritto potestativo alla divisione. Ciascuno dei coniugi, pertanto, in seguito alla separazione personale può chiedere che i beni in comune vengano divisi, cioè che vengano materialmente spartiti fra i coniugi o, se indivisibili, venduti con divisione del prezzo ricavato.

La divisione potrà essere convenzionale, se le parti trovano un accordo al riguardo: si ha un contratto fra i coniugi che ha ad oggetto la divisione dei beni in comune. Questo accordo fra le parti può intervenire anche prima del provvedimento definitivo di separazione: molto spesso, infatti, i coniugi inseriscono clausole relative alla divisione dei beni in comune già nel ricorso per la separazione consensuale. In mancanza di un accordo, dopo la pronuncia del provvedimento di separazione (giudiziale o consensuale) il coniuge che intenda comunque ottenere la divisione dei beni comuni potrà proporre la relativa domanda al Tribunale competente. La divisione sarà in questo caso giudiziale: i beni rientranti nella comunione verranno divisi dal giudice sulla base di precisi criteri fissati dalla legge.

FONTE: divorzi on line

Scritto da Avvocati on line in avvocati matrimonialisti at 19:32